


ALL. 10 P. 1. C.C. N. 229 del 27/09/2007



REGOLAMENTO SUGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

DELIB. C.C. 134/28.04.2004

INDICE

<i>CAPO I - REFERENDUM</i>	<i>pag. 3</i>
Art. 1 Oggetto	pag. 3
Art. 2 Ambito di applicazione	pag. 3
Art. 3 Referendum	pag. 3
<i>CAPO II REFERENDUM CONSULTIVO</i>	<i>pag. 3</i>
Art. 4 Indizione	pag. 3
Art. 5 Referendum di iniziativa popolare	pag. 4
Art. 6 Ufficio comunale per il referendum	pag. 5
Art. 7 Limiti	pag. 5
Art. 8 Sospensione del referendum	pag. 5
Art. 9 Seggi ed operazione referendarie	pag. 6
Art. 10 Proclamazione dei risultati	pag. 6
<i>CAPO III REFERENDUM PROPOSITIVO</i>	<i>pag. 6</i>
Art. 11 Indizione	pag. 6
Art. 12 Limiti	pag. 6
Art. 13 Proclamazione dei risultati	pag. 6
Art. 14 Norma di rinvio	pag. 7
<i>CAPO IV INIZIATIVA POPOLARE</i>	<i>pag. 7</i>
Art. 15 Proposte di atti e deliberazioni	pag. 7
Art. 16 Istanze e petizioni	pag.8

CAPO I Referendum

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina il referendum consultivo, il referendum propositivo di cui agli artt. 11, 12, 13 e 14 dello Statuto.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto:
 - a) ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Terni;
 - b) ai cittadini residenti nel comune di Terni, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - c) ai cittadini non residenti nel comune di Terni, ma che nel comune esercitino la propria attività prevalentemente di lavoro o di studio da almeno tre mesi;
 - d) ai cittadini dell'Unione europea residenti a Terni;
 - e) agli stranieri regolarmente soggiornanti e residenti nel comune di Terni

Art. 3 (Referendum)

1. Il referendum consultivo è indetto al fine di conoscere gli orientamenti della comunità locale su materie e funzioni di competenza del consiglio comunale, di rilevante importanza per l'intera comunità municipale.
2. Il referendum propositivo è diretto alla presentazione al Consiglio comunale di una proposta d'atto amministrativo o di regolamento, nelle materie di competenza consiliare.

Capo II Referendum consultivo

Art. 4 (Indizione)

1. L'indizione del referendum consultivo è disposta dal Sindaco con ordinanza, quando ne facciano richiesta duemilacinquecento soggetti di cui all'art. 2 comma 1 lett. a), b), c), d), e) o un terzo dei consiglieri comunali ovvero la metà più uno dei consigli circoscrizionali.
2. La richiesta di referendum deve indicare in modo specifico una questione, in forma interrogativa, sulle quali s'intende conoscere l'orientamento della collettività comunale.
3. Ogni comitato promotore può avanzare una sola richiesta di referendum.
4. La richiesta di referendum è presentata al Sindaco entro il 31 dicembre di ogni anno, che la trasmette senza indugio all'ufficio comunale per il referendum perché ne verifichi l'ammissibilità.
5. Il referendum è indetto dal Sindaco entro i due mesi successivi alla pronuncia di ammissibilità.
6. L'ordinanza di indizione del referendum è pubblicata mediante affissione all'albo pretorio. Della stessa è data notizia alla popolazione attraverso manifesti, via internet e mediante inserzione nel giornale del Comune di Terni.

7. L'ordinanza di indizione deve contenere la data di convocazione degli elettori da fissarsi in una domenica compresa tra i sessanta e i novanta giorni successivi alla pubblicazione con esclusione del periodo 15 giugno - 15 settembre.
8. Per ogni consultazione referendaria possono essere poste agli elettori un numero massimo di tre questioni articolate in un numero massimo di tre quesiti relativi a ciascuna questione.

Art. 5

(Referendum di iniziativa popolare)

1. I promotori della raccolta delle firme necessarie all'indizione del referendum devono essere elettori del Comune di Terni ed in numero non inferiore a tre. Lo stato di elettore è verificato dall'Ufficio comunale per il referendum. I Promotori provvedono a ritirare presso l'ufficio comunale per il referendum gli appositi fogli predisposti dall'amministrazione per la raccolta delle firme. Delle operazioni viene redatto verbale di cui copia è consegnata ai promotori.
2. Il deposito dei fogli contenenti le firme autenticate di almeno duemilacinquecento soggetti di cui all'art. 2 comma 1 lett. a), b), c), d), e), è effettuato a cura dei promotori e vale come richiesta di referendum. Il deposito deve essere effettuato entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla redazione del verbale di cui al comma 1 presso l'ufficio comunale per il referendum.
3. le firme dei duemilacinquecento firmatari devono essere verificate dai promotori secondo le seguenti modalità:
 - a) per i cittadini di cui alla lettera a) dell'art. 2 verifica presso l'ufficio elettorale della regolare iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Terni;
 - b) per i cittadini di cui alla lettera b) dell'art. 2 verifica presso i registri anagrafici del Comune di Terni del compimento del sedicesimo anno di età;
 - c) per i cittadini di cui alla lettera c) dell'art. 2 autocertificazione degli stessi attestante l'esercizio della propria attività professionale o di studio presso il Comune di Terni da almeno tre mesi e autocertificazione della regolare iscrizione nelle liste elettorali del comune di appartenenza;
 - d) per i cittadini dell'Unione europea verifica della regolare iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Terni;
 - e) per gli stranieri di cui alla lettera e) dell'art. 2 verifica della regolare iscrizione presso i registri dell'Ufficio anagrafe.

ART.6

(Ufficio comunale per il referendum)

1. L'ufficio comunale per il referendum è costituito dal difensore civico, con funzioni di presidente, dal segretario comunale con funzioni di presidente vicario, dal presidente del Consiglio Comunale, dal Dirigente responsabile della Direzione Servizi di competenza statale, dal Dirigente responsabile della Direzione avvocatura comunale. Le funzioni di segreteria dell'Ufficio comunale per il referendum sono assicurate da un funzionario della direzione Servizi di competenza statale.
2. Nel caso in cui il difensore civico non fosse stato nominato l'ufficio è validamente composto dagli altri membri di cui il segretario comunale assume le funzioni di Presidente.
3. L'ufficio, entro sessanta giorni dal deposito della richiesta di referendum, verifica le condizioni di ammissibilità sotto il profilo sia dell'assenza dei limiti previsti dall'art. 7 e della chiarezza della questione e dei quesiti ad essa relativi (delle questioni e dei quesiti art. 3) da rivolgere agli elettori, sia del numero e della regolarità delle firme nonché di ogni altro presupposto prescritto dallo Statuto e dal presente regolamento.

4. L'ufficio si pronuncia a maggioranza sull'ammissibilità del referendum. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il componente dissenziente rende note a verbale le ragioni del proprio dissenso.
5. Ai lavori dell'ufficio può assistere un rappresentante dei sottoscrittori.

Art.7 (limiti)

1. Non può essere indetto referendum consultivo sulle materie di cui all'art.42, 2° comma, lett. f), h), i), l),m) del D.lvo 18.8.2000, n.267.
2. Non può essere promosso il referendum consultivo su temi oggetto di atti e provvedimenti che siano già all'esame del consiglio comunale.
3. La indizione del referendum non preclude l'iniziativa di atti e provvedimenti su temi oggetto della consultazione referendaria, ma in tal caso il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sino all'esito del referendum, salvo che, con deliberazione approvata, con la maggioranza di due terzi dei consiglieri, dichiara la particolare necessità ed urgenza dell'atto oggetto di delibera. In tal caso si applica il quinto comma dell'art. 11 dello statuto.
4. Le deliberazioni di approvazione del bilancio annuale e pluriennale e relative variazioni, costituiscono, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3, atti di particolare necessità ed urgenza.
5. E' ammessa per ogni anno una sola convocazione referendaria.

Art.8 (Sospensione del referendum)

1. Il referendum comunale non può essere indetto successivamente alla indizione delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, fino allo svolgimento delle medesime. La data di convocazione è quella dell'ultima domenica dei due mesi successivi.
2. Nel caso in cui il referendum comunale sia già stato indetto alla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per lo svolgimento delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, da tenersi nei quarantacinque giorni precedenti o nei sessanta giorni successivi alla data fissata per la consultazione referendaria comunale, quest'ultima viene sospesa automaticamente.
3. Il referendum sospeso ai sensi del secondo comma è fissato con ordinanza del Sindaco nell'ultima domenica dei due mesi successivi alla data delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali, con esclusione del periodo di cui all'art. 4
4. La sospensione di cui al comma 3 non opera nel caso di attività deliberative di approvazione del bilancio comunale.

Art.9 (Seggi ed operazioni referendarie)

1. Ciascun seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori, nominati dal Sindaco tra i cittadini elettori del Comune di Terni aventi requisiti di legge, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di segretario.
2. Possono partecipare al voto:
 - a) I cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune di Terni
 - b) I cittadini residenti nel comune di Terni non ancora elettori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età
 - c) i cittadini non residenti ma che esercitano la propria attività di lavoro o studio nel Comune di Terni firmatari della richiesta di referendum.

- d) i cittadini non residenti che esercitano la propria attività di lavoro o di studio nel comune di Terni da almeno tre mesi, che ne facciano formale richiesta entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'ordinanza di indizione del referendum. La richiesta deve essere corredata dell'autocertificazione attestante la propria condizione di lavoro o di studio e la regolare iscrizione nelle liste elettorali del Comune di appartenenza.
 - e) i cittadini dell'unione europea residenti a Terni
 - f) gli stranieri regolarmente soggiornanti e residenti a Terni
3. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
 4. L'apertura dei seggi durante la votazione ha una durata ininterrotta di dodici ore, dalle ore 8,00 alle ore 20.00.
 5. Le schede contengono il quesito o i quesiti formulati nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotti a caratteri chiaramente leggibili secondo il modello allegato al presente regolamento sub. A. Esse sono fornite dall'amministrazione comunale.
 6. All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.
 7. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita fornita dall'ufficio di sezione, un segno sulla risposta da lui prescelta nel rettangolo che la contiene.
La partecipazione alla votazione è attestata con l'apposizione della firma dell'elettore sulla lista della sezione.
 8. Nel caso in cui le richieste di referendum sottoposte al voto siano due, la sezione elettorale osserva, per gli scrutini, l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione quale risulta dall'ordinanza del Sindaco di indizione del referendum.

ART. 10

(Proclamazione dei risultati)

1. Il referendum consultivo è valido nel caso in cui abbiano partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e qualora la maggioranza dei voti validamente espressi sia a favore della proposta.
2. L'ufficio comunale per il referendum redige il verbale di proclamazione del risultato della votazione e lo trasmette al Sindaco, il quale dispone la pubblicazione dei risultati con affissione all'albo pretorio. Degli stessi è data notizia alla popolazione attraverso manifesti, via internet e mediante inserzione nel giornale del Comune di Terni.

Capo III

Referendum Propositivo

ART. 11

(Indizione)

1. L'indizione del referendum propositivo è disposta dal Sindaco con ordinanza quando ne facciano richiesta almeno duemilacinquecento soggetti di cui all'art. 2 comma 1 lett. a), b), c), d), e) o un terzo dei consiglieri comunali ovvero la metà più uno dei consigli circoscrizionali.
2. la richiesta di referendum deve contenere:
 - a) l'oggetto della proposta di delibera che si intende sottoporre alla consultazione referendaria;
 - b) una relazione illustrativa della iniziativa referendaria e della proposta;
 - c) una formulazione sintetica della proposta oggetto del quesito.

ART. 12

(Limiti)

1. Non può essere indetto referendum propositivo sulle materie di cui all'art. 42 comma 2 lettere f), h), l), m) del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, nonché sulle materie concernenti l'ordinamento del personale comunale, delle istituzioni e delle aziende e della tutela delle minoranze etniche e religiose.

ART. 13

(Proclamazione dei risultati)

1. Il Sindaco ricevuto dall'Ufficio comunale per il referendum il verbale di proclamazione del risultato della votazione, lo trasmette immediatamente al Presidente del Consiglio comunale e ne dispone la pubblicazione con le modalità di cui all'art. 10 comma 2.
2. Il Presidente del Consiglio, non appena ricevuti gli atti della consultazione referendaria, qualora abbia partecipato al voto almeno la metà più uno degli aventi diritto ed abbia ricevuto il voto favorevole della maggioranza dei voti validamente espressi, li trasmette agli uffici competenti per la predisposizione della proposta da sottoporre all'attenzione del Consiglio comunale. La Proposta, corredata dei pareri, è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale nella prima seduta utile.
3. Il consiglio comunale delibera sulla proposta oggetto del referendum entro tre mesi dalla proclamazione del risultato.

ART. 14

(Norma di rinvio)

1. Al referendum consultivo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 commi 3,4,5,6 e 7, agli articoli 5 e 6, all'articolo 7, commi 2,3 e 4, agli articoli 8 e 9 del presente regolamento.

Capo IV

Iniziativa popolare

Art. 15

(Proposte di atti e deliberazioni)

1. I soggetti di cui all'art. 2 comma 1 lett. a), b), c), d), e) possono proporre all'Amministrazione comunale l'assunzione di atti di competenza della Giunta e del Consiglio, attraverso una proposta di deliberazione avente natura di atto di indirizzo, ai sensi e con le modalità dell'art. 8 dello Statuto.
2. I soggetti di cui all'art. 2 comma 1 lett. a), b), c), d), e) possono proporre all'Amministrazione comunale atti di competenza del Sindaco, ad eccezione di quelli aventi carattere politico o attinenti alla organizzazione dell'Ente. Tale proposta ha natura di atto di indirizzo.
3. Le proposte di cui ai commi 1 e 2 non possono essere presentate in misura superiore a tre l'anno.
4. La proposta di cui al primo comma deve indicare in modo chiaro l'oggetto e illustrarne sinteticamente i contenuti. Deve essere altresì accompagnata da una relazione illustrativa che specifichi le finalità, gli ambiti di applicazione, le motivazioni dell'iniziativa ed indicarne il costo presuntivo. La proposta deve anche indicare il nominativo del rappresentante designato sottoscrittori in qualità di referente.
5. Con la sottoscrizione di cui al comma 1 dell'art. 8 dello Statuto può essere presentata una sola proposta.
6. Entro quindici giorni dal ricevimento della proposta il Sindaco o il Presidente del Consiglio ciascuno per gli atti di propria competenza, trasmette la proposta munita di tutte le firme dei sottoscrittori all'Ufficio comunale per il Referendum, che deve verificare la regolarità delle firme entro i successivi quindici giorni.

7. Entro novanta giorni dal ricevimento della proposta , Il Sindaco e la Giunta, si pronunciano sull'iniziativa popolare, respingendola o recependone totalmente o parzialmente il contenuto, con esplicita motivazione.
8. Nel caso di proposta di competenza del Consiglio comunale il Presidente del Consiglio comunica al rappresentante dei sottoscrittori la data della seduta della commissione consiliare competente al fine della partecipazione del medesimo rappresentante ai lavori, senza diritto di voto.
9. Degli esiti della proposta è data comunicazione al rappresentante dei sottoscrittori entro quindici giorni dalle determinazioni assunte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 16

(Istanze e Petizioni)

1. I soggetti di cui all'art. 2 comma 1 lett. a), b), c), d), e) possono proporre all'amministrazione comunale interrogazioni e interpellanze ai sensi e con le modalità di cui all'art. 10 dello Statuto.
2. Le richieste di interpellanza e le interrogazioni di cui al comma 1 devono indicare in modo chiaro l'oggetto e illustrare la motivazione e i contenuti.